

## Allegato C

### *Disciplina della Direzione Tecnico-Operativa*

#### 1. Composizione e nomina.

La Direzione Tecnico-Operativa (DTO) è composta da rappresentanti designati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni capoluogo, dagli altri soggetti che esprimono rappresentanti in Comitato Strategico.

Gli Enti Locali aventi titolo nominano un membro titolare ed eventualmente un supplente.

Il Consiglio delle Autonomie Locali e le Associazioni degli Enti Locali indicano un rappresentante ciascuno, eventualmente anche tra i rappresentanti nominati dai singoli Enti.

La Regione Toscana nomina, quali propri rappresentanti, dirigenti responsabili di settori e/o attività di particolare rilievo per la Rete.

Il Coordinatore della Rete presiede la Direzione Tecnico-Operativa, di cui coordina i lavori.

#### 2. Modalità di organizzazione.

La DTO si riunisce in sessione plenaria prima di ogni sessione del Comitato Strategico al fine di prepararne i lavori.

Per l'espletamento delle sue funzioni ordinarie la DTO opera di norma in via telematica utilizzando gli strumenti definiti dalla Rete. La DTO assicura inoltre la massima pubblicità delle sue attività, tramite i canali telematici, presso i referenti tecnici dei soggetti della Rete, in modo da rendere possibile il loro attivo contributo. La DTO costituisce inoltre, di concerto con il Coordinatore, gruppi di lavoro tematici o finalizzati alla direzione di progetti in essere, a cui partecipano anche, sulla base di una dichiarazione di interesse, referenti tecnici di soggetti della Rete non rappresentati nella DTO. Il coordinamento dei gruppi può essere affidato anche a soggetti della Rete non rappresentati nella DTO.

#### 3. Funzioni istruttorie.

La DTO formula proposte e predispone gli atti in vista delle sessioni del Comitato Strategico; fornisce al Comitato Strategico ogni altra informazione richiesta e materiali utili per l'espletamento delle funzioni; istruisce e definisce, su mandato e sulla base di criteri approvati dal Comitato Strategico, gli accordi tecnici con soggetti pubblici e privati per le attività di interesse della Rete, precisando modalità, limiti, e termini economici; sulla base di quanto previsto dal Piano di attività annuale della Rete, istruisce e predispone contratti quadro per tutti i soggetti della rete.

#### 4. Definizione di standard

La DTO elabora le normative tecniche specifiche che la Regione adotta ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 18 della LR 1/2004, diffonde la conoscenza di quelle comunque obbligatorie o utili con riferimento alle attività della rete e rappresenta unitariamente tutti i soggetti aderenti nei confronti degli organismi nazionali ed internazionali di coordinamento e di standardizzazione sia ufficiali che riconosciuti de facto; elabora gli standard metodologici per la progettazione dei servizi e le modalità delle attività di realizzazione, anche al fine di conseguire un alto tasso di

riusabilità delle esperienze; contribuisce alla formazione di criteri uniformi di presentazione e di organizzazione documentale; definisce, in armonia con le normative europee e nazionali, gli standard tecnici per l'interscambio dei dati.

#### 5. Misure tecniche e organizzative per la Rete

La DTO adotta, ai sensi dell'art. 15 c. 1 della LR 1/2004, tutte le misure tecniche e tecnico-organizzative necessarie per assicurare la funzionalità della Rete telematica e dei servizi da essa veicolati; in particolare fornisce i necessari contributi tecnici per la integrazione della Rete regionale nel Sistema Pubblico di Connettività e più generalmente per l'interconnessione con altre reti; determina le caratteristiche minime di interoperabilità di rete di cui devono essere dotati i sistemi informatici e telematici degli Enti aderenti; stabilisce standard e procedure in materia di cooperazione applicativa, di sicurezza e di comunicazione.

#### 6. PAR

La DTO predispone, ai sensi dell'art. 17 della LR 1/2004, il Piano di Attività Annuale della Rete, sulla base del Programma Triennale e delle indicazioni del Comitato Strategico, indicando le priorità, le risorse disponibili e le caratteristiche minime comuni dei singoli interventi e progetti.

Alla redazione del PAR collaborano, nelle forme e con le modalità definite dal Coordinatore, rappresentanti dei soggetti aderenti alla Rete ai sensi dell'art. 8 c. 3 della LR 1/2004.

Il PAR è poi trasmesso per la definitiva adozione, unitamente al Documento di monitoraggio di cui all'articolo successivo, al CS.

#### 7. Documento di monitoraggio

La DTO predispone il documento di monitoraggio, ai sensi dell'art. 17 della LR 1/2004, sulla base dei risultati del PAR dell'anno precedente, della propria attività di monitoraggio della rete e delle sue attività, delle indicazioni fornite dall'Osservatorio degli Utenti.

#### 8. Votazioni

La DTO di norma assume le proprie determinazioni per consenso.

Ove non si raggiunga il consenso su una determinazione, il Coordinatore, ove ravvisi l'urgenza di una decisione, può chiederne l'approvazione a maggioranza.

Le decisioni assunte dalla DTO ai sensi dell'art. 16 c. 1 della Legge sono impegnative per tutti i soggetti della Rete, in quanto applicative di obblighi assunti al momento dell'adesione.

Tali decisioni debbono essere conseguenti a specifici mandati o indirizzi del CS o – se d'iniziativa della DTO – debbono essere ratificate dal CS per avere efficacia.

#### 9. Assistenza al Coordinatore

La Direzione Tecnico-Operativa assiste il Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 c. 1 LR 1/2004.